



COMUNE DI PIANEZZA

SETTORE TERRITORIO

Piazza Leumann, 1 - c.a.p. 10044 Pianezza (TO) - Tel. (011) 967.00.6
comune.pianezza@pec.it



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art. 3)

N. 21

Il Responsabile del Settore Territorio

Visto il Decreto Sindacale n. 14 in data 23.12.2016 di nomina del Responsabile del Settore Territorio.

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Vista l'istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 14.12.2016, prot. n. 23824/2016, dalla Soc. Cidiu S.p.A. per lo stabilimento sito in Via Cassagna n. 28, Partita IVA n. 08683840014, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013.

Dato atto che la Società richiedente era titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione del Lotto IV della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Cassagna che comprendeva il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, e che in data 26.04.2017 il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha rilasciato la Determinazione n. 110-6477/2017 "Approvazione chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi (lotti 1, 2, 3 e 4) e prescrizioni relative alla fase di gestione postoperativa" che non comprende più detto titolo abilitativo, necessario per lo smaltimento del percolato della discarica.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del citato DPR 59/2013 i titoli abilitativi sostituiti dalla presente Autorizzazione sono i seguenti:


- **autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Individuata la Città Metropolitana di Torino quale Autorità Competente per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in esame, come definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 59/2013.

Individuata la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) quale soggetto competente nella materia che interviene nel procedimento autorizzativo per il caso in esame, come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) del DPR 59/2013.

Verificata, congiuntamente all'Autorità Competente, la completezza formale dell'istanza.

Verificato che l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società richiedente è compatibile con la Zona Territoriale Omogenea definita dal vigente PRGC con sigla "ATD" e



destinazione "Attività ed impianti incompatibili da rilocalizzare - attività di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi".

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino n. 196-2758/2017 del 9.03.2017 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, e la Determinazione n. 246-5779/2017 del 5.04.2017 che ha rettificato la precedente, che si richiamano integralmente e che si allegano al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.

RILASCI A

(Fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi)

Al Sig. **BARBIERA Silvio** in qualità di Legale Rappresentante della Soc. **Cidiu S.p.A.** per l'impianto sito in Via cassagna n. 28

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art. 3)

Adottata dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Servizio Risorse Idriche n. 196-2758/2017 rettificata con Determinazione n. 246-5779/2017, che si richiamano integralmente e si allegano al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 i titoli abilitativi sostituiti dalla presente Autorizzazione sono i seguenti:

- **autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


DISPONE

- La notifica della presente Autorizzazione al legale rappresentante della ditta richiedente;
- La trasmissione, in modalità telematica, di copia del presente atto alla Città Metropolitana di Torino, alla SMAT S.p.A. - Servizi Ambientali e all'ARPA.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si rende noto che avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

Pianezza, lì 19/05/2017

Il Resp. Ufficio Urbanistica
Arch. Antonella Ardizzone



Il Resp. Settore Territorio
Arch. Antonella MANGINO



Determinazione del Dirigente Risorse Idriche

N. 196-2758/2017
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: CIDIU S.p.A.

Sede Legale: Via Torino,9

10093 - COLLEGNO

Sede Operativa : Via Cassagna, 28

10093 - COLLEGNO

P. IVA: 08683840014

POS: 004122

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- presso il sito in oggetto è stata autorizzata, con provvedimento di A.I.A. emesso con D.D. n. 139-21368/2012 del 31/05/2012 modificato con D.D. n. 332-48467/2014 del 22/12/2014, la realizzazione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Lotto 4, sita in Località Cassagna, Comune di Pianezza. Nell'ambito di tale provvedimento era ricompreso il titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;

- il provvedimento n. 332-48467/2014 del 22/12/2014 riporta le prescrizioni relative alla realizzazione della struttura di copertura definitiva della discarica e delle successive relazioni di collaudo a seguito delle quali verrà svolto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 del D.Lgs. 36/2003, un sopralluogo presso l'insediamento da parte degli Enti competenti a seguito del quale sarà emanato il provvedimento di "Chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi e prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa" del sito. Tale provvedimento conterrà esclusivamente le prescrizioni di gestione post operativa della discarica e, non trattandosi di un provvedimento di autorizzazione all'attività di smaltimento rifiuti in quanto cessata, non conterrà l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

- a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento di rifiuti nella discarica lo scarico di percolato in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto attivo; detta autorizzazione allo scarico



rientra tra i titoli sostituiti dall'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59;

- l'impresa CIDIU S.p.A. con sede legale in Via Torino, 9 - Collegno, in data 16/12/2016 (ns. prot. n. 146787/BA4) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Collegno l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede di Via Cassagna, 28 Collegno in relazione al seguente titolo abilitativo:

a) autorizzazione allo scarico di reflui industriali in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n.2404 del 10/01/2017, ha comunicato allo SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

- il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, in data 6/2/2017 con nota prot. n. 13833, a seguito di specifica richiesta di questo Servizio, ha comunicato che non vi sono elementi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto dall'impresa;

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 58, comma 2, della L.R. n. 44/2000 attribuisce al gestore del servizio idrico integrato, tra l'altro, le funzioni relative alla definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nonché ai controlli e alle irrogazioni delle sanzioni amministrative relative a detti scarichi;



- in forza di tale norma il gestore del servizio idrico integrato ha il compito di verificare la compatibilità di ogni singolo scarico in pubblica fognatura in funzione delle infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Atteso che per quanto riguarda il Comune dove è localizzato lo scarico oggetto della presente autorizzazione, le funzioni di gestore del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, lettera f), della Legge n. 36/1994, sono affidate dall'Autorità d'ambito n. 3 Torinese (ATO 3) alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, con Deliberazione n. 173/2004.

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto di richiedere a SMAT S.p.A le proprie valutazioni in ordine allo scarico in oggetto. Allo scopo, con nota prot. n. 2404 del 10/01/2017, è stato chiesto alla SMAT S.p.A. di trasmettere eventuali richieste di integrazioni e l'esito dell'istruttoria tecnica necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Con la nota prot. 14360 datata 21/2/2017 (ns prot. n. 21082), la SMAT S.p.A. Divisione Fognatura e Depurazione ha espresso l'esito dell'istruttoria inviando le prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che ritiene necessarie ricomprendere nel provvedimento di A.U.A.. Tali prescrizioni sono state integralmente riportate nell'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni



amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria "Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/48/2014;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,



nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- l'articolo 48 dello Statuto;

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa CIDIU S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante per l'impianto sito in Via Cassagna, 28 - Collegno per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato -A- alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce il seguente titolo:

a) autorizzazione allo scarico di reflui industriali (percolato) in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

5) di prescrivere che le condizioni e le prescrizioni di cui all'Allegato -A- alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale hanno efficacia dalla data del provvedimento di "Chiusura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi e prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa" del sito" che verrà rilasciata dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:



- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima compreso;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- l'atto definitivo rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche, all'ARPA alla SMAT e ASL competente;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino 9 MAR. 2017



Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche
Dott. Guglielmo FILIPPINI

Allegato A - SCARICHI IDRICI

A1 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge l'attività di gestione di una discarica esaurita di rifiuti solidi urbani. Gli scarichi tecnologici originati in sito, provengono dalla biodegradazione dei rifiuti depositi (percolato), i quali, senza subire alcun trattamento depurativo, confluiscono definitivamente in fognatura.

A3 - PRESCRIZIONI

La Ditta CIDIU S.p.A., nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in rete fognaria le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Strada Cassagna n. 28 - 10044 PIANEZZA (TO) sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato A1) per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali è fissato, come previsto dall'art. 47, punto 10) "Scarichi con deroghe specifiche" del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, il seguente limite:

PARAMETRO	LIMITE
Solidi Totali sospesi	< 2.000 mg/l
BOD	≤ 24.000 mg/l
COD	≤ 30.000 mg/l
Alluminio	≤ 10 mg/l
Boro	≤ 7 mg/l
Ferro	≤ 300 mg/l
Manganese	≤ 30 mg/l
Rame	≤ 1 mg/l
Zinco	≤ 7 mg/l
Cloruri	≤ 5.000 mg/l
Fluoruri	≤ 15 mg/l
Fosforo totale come P	≤ 30 mg/l
Azoto ammoniacale come NH4	≤ 5.500 mg/l
Azoto ammoniacale come N	≤ 5.000 mg/l
Grassi e Oli animali/vegetali	≤ 60 mg/l
Tensioattivi Totali	≤ 60 mg/l

I valori limite in deroga di cui al presente articolo, potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al GI.

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Realizzazione pozzetto di ispezione

È obbligo del GI realizzare, entro 60 giorni dalla data di ritiro della presente, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico.

Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui al Suballegato A2. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 4 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con cadenza annuale nell'arco di tutta la durata dell'atto autorizzativo, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri n.: 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42 e 49 della tabella 3 - scarico in rete fognaria - dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro sei mesi dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII con un anticipo di almeno 30 giorni in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 5 - Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e/o nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Segue prescrizioni AUA ditta : CIDIU S.p.A.

Pag.3

Art. 6 - Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 7 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.




Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
 Scarico in rete fognaria


n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	-	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₂)	mg/l	≤2
3	Colore	-	non percettibile non diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	-	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materie grossolane	-	Assenti	31	Fuoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.


(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.



SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2008 n. 162

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b) il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 60 se circolare e dimensioni 60x60 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c) il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d) le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 60 di diametro se circolari o a cm 60x60 se quadrato;

e) per profondità superiori a m. 2,6 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA; SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.



SITUALE
Gruppo

MONTORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELL'ART. 70 DEL D. LGS. 152/06

SUBALLEGATO A3

Servizi Ambientali

Reparti

Denominazione insediamento

Indirizzo insediamento (se sede operativa)

N° GAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata		
		Produzione (Kg/anno) (1)	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)		Min (2) (Kg/anno)	Max (3) (Kg/anno)	Totale anno (Kg/anno)
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			

- (1) produzioni, la quantità di rifiuto e l'importo della produzione, il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo
- (2) riportare il quantitativo scaricato per sostanza della sostanza a ritare valutata attraverso analisi di laboratorio
- (3) se si dispone di un dato dello scarico riportare la colonna "Max (Kg/anno)"

NOTE:

Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alla tabella 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella B dell'allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite autorizzazioni nei rifiuti, che sono state correttamente scaricate, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data

Timbro e firma



Determinazione del Dirigente Risorse Idriche

N. 246-5779/2017
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Rettifica del provvedimento prot. n. 196-2758/2017 del 09/03/2017

Impresa: CIDIU S.p.A.

Sede Legale: Via Torino,9 10093 - COLLEGNO

Sede Operativa : Via Cassagna, 28 10044 - PIANEZZA

P. IVA: 08683840014 POS: 004122

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- l'impresa CIDIU S.p.A. con sede legale in: Via Torino, 9-Collegno è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con provvedimento prot. n. 196-2758/2017 del 09/03/2017 per la sede di Via Cassagna, 28- Pianezza tale provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo:

• autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- a seguito di una verifica amministrativa è stato riscontrato un errore materiale nel citato provvedimento per quanto riguarda l'indicazione della sede operativa dell'impresa; Ritenuto di modificare il provvedimento prot. n. 196-2758/2017 del 09/03/2017 relativamente all'indicazione della Sede Operativa nell'oggetto e in tutte le parti nelle quali viene citata:

Da: "Via Cassagna, 28- 10093 - COLLEGNO"

A: "Via Cassagna, 28- 10044 - PIANEZZA"

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"





- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area



Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria "Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/48/2014;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- l'articolo 48 dello Statuto;

DETERMINA

1) di rettificare, la determinazione prot. n. 196-2758/2017 del 09/03/2017 di adozione dell'A.U.A. all'impresa CIDIU S.p.A. con sede legale in: Via Torino, 9-Collegno per la sede operativa sita in Via Cassagna, 28- 10044 - Pianezza relativamente all'indicazione della Sede Operativa nell'oggetto e in tutte le parti nelle quali viene citata:


Da: "Via Cassagna, 28- 10093 - COLLEGNO"

A: "Via Cassagna, 28- 10044 - PIANEZZA"

2) di confermare ogni altra parte della determinazione del dirigente prot. n. 196-2758/2017 del 09/03/2017;

3) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:





- l'atto definitivo rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche e alla SMAT;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa, non assume rilevanza contabile.

- 5 APR. 2017

Torino

Il Dirigente del Servizio

Risorse Idriche

Dott. Guglielmo FILIPPINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MCS', is written over a vertical line.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo notificatore del Comune di Pianezza, dichiaro di aver oggi notificato la presente Autorizzazione Unica Ambientale alla **Soc. Cidiu S.p.A.**, presso la sede comunale - consegnandola a mani di

Sigra Bramba Rosanna
nella sua qualità di

incaricata

Pianezza, li 24 MAG 2017

Il ricevente

Bombardieri

Il notificatore

[Signature]